

**QUESITI
E
RISPOSTE**RELATIVI**ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO
DI****FORNITURA DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE AUSILIARI DEL
TRAFFICO – 10 UNITA' LAVORATIVE PART TIME (50%) – 03 LUGLIO 2023 –
03 SETTEMBRE 2023**

QUESITI NUMERI 1 – 2 – 3 – 4

In riferimento alla procedura comparativa sopra evidenziata sono pervenuti i quesiti che seguono, cui vengono fornite le risposte sotto riportate:

QUESITO N. 1 - ART. 4 ED ART. 11 DEL CAPITOLATO SPECIALE

Un operatore Economico chiede che in caso di recesso, risoluzione/conclusione anticipata del contratto, per cause differenti dalla giusta causa, venga garantito il diritto del lavoratore a portare a termine il proprio contratto individuale di lavoro.

RISPOSTA

Nelle procedure di gara indette ai sensi del Codice degli Appalti, la disciplina del contratto di fornitura di lavoro in somministrazione va coordinata con quella prevista dal Codice predetto. In tema di recesso, il relativo istituto è regolamentato dall'art. 109 del Codice in parola, che prevede addirittura la facoltà di recesso senza preavviso, con la sola necessità per la Stazione Appaltante di compensare il fornitore del servizio del mancato utile, nella misura e nelle forme previste dalla norma in parola. Pertanto, in assenza di una normativa ad hoc, gerarchicamente di pari grado del ridetto Codice Appalti, oppure sovraordinato allo stesso (Carta Costituzionale/Disposizioni Europee in tema di appalti e concorrenza) che disciplini diversamente la predetta facoltà di recesso, trova necessaria applicazione la norma in parola, alla luce della portata imperativa del Codice in argomento. Ciò, nondimeno, nel contemperamento degli opposti interessi la scrivente Stazione Appaltante ha subordinato la facoltà di recesso al preavviso di giorni trenta, con ciò consentendo agli OO.EE. di organizzare i contratti di fornitura nel rispetto delle previsioni del capitolato speciale. Analoghe considerazioni sono esperibili anche per l'istituto della risoluzione contrattuale ex art. 108 del Codice Appalti, con l'"aggravante" - in tale ipotesi - che l'eventuale cessazione anticipata del contratto deriverebbe da ipotesi di inadempimento dell'affidatario del servizio. In virtù di quanto precede non si procede ad alcuna modifica, né dell'art. 4, né dell'art. 11 del capitolato speciale, che si intendono integralmente confermati;

QUESITO N. 2 – ART. 5b) DEL CAPITOLATO

Un Operatore Economico chiede di precisare che la verifica alla idoneità alla mansione sia onere a carico della Stazione Appaltante, in quanto materiale utilizzatore (Art. 35 Comma 4 del Dlgs 81/2015)

RISPOSTA

Ai sensi della norma invocata dall'Operatore Economico, si conferma che la verifica della idoneità alla mansione è onere a carico del materiale utilizzatore e dunque della Salerno Mobilità SpA

QUESITO N. 3 – ART. 7 DEL CAPITOLATO – PENALI

Un operatore Economico chiede conferma che, in caso di applicazione di penali, sia garantito il preventivo contraddittorio

RISPOSTA

Si conferma che in caso di applicazione di penali sarà garantito il preventivo contraddittorio, in conformità al Codice Appalti e con la precisazione che il riscontro alle contestazioni va formalizzato entro tre giorni dalla relativa ricezione

QUESITO N. 4 – TRATTAMENTO DATI - RICHIESTA INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE DA FORNIRE IN SOMMINISTRAZIONE NELLA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Un Operatore Economico – evidenziando che il principio della selezione per la somministrazione è “anonimale” ed evidenziando che non sarebbe possibile ottenere una esplicita preventiva autorizzazione del candidato/somministrato al trattamento dei dati – chiede di rettificare/modificare la relativa prescrizione di gara.


RISPOSTA

In primo luogo, si ribadisce che per quanto attiene all'indicazione nominativa degli elenchi del personale che le Agenzie Interinali intendono fornire in somministrazione, il Responsabile della Protezione dati ha precisato che i succitati elenchi nominativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini delle necessità della procedura comparativa, come declinato nell'Avviso di Indagine di Mercato, con oscuramento degli elenchi predetti in sede di pubblicazione degli atti della procedura comparativa in Amministrazione Trasparente. Con i limiti che precedono, il trattamento richiesto appare lecito alla luce dell'art. 6 paragrafo 1, lettera e) del DGPR, atteso che lo stesso attiene all'esecuzione di un compito di interesse pubblico e comunque connesso all'esercizio del pubblico potere del titolare del trattamento (legale rappresentante di società affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione dei parcheggi). Invero, ancorché relativa ad una fase propedeutica al concreto espletamento del servizio pubblico, la Stazione Appaltante, negli atti di gara, ha ampiamente esplicitato le ragioni per le quali è necessario conoscere in anticipo la dotazione numerica e nominativa dei vari OO.EE., pena il possibile mancato avvio del servizio entro il 03 Luglio 2023, con conseguente mancato espletamento del servizio pubblico. E' il caso di aggiungere che ove mai il candidato/somministrato non

intenda fornire il proprio consenso, sarà possibile invocare l'applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo 6 che stabilisce la liceità del trattamento se rispettati i principi di proporzionalità, la natura dei dati utilizzati ed il contesto specifico "di relazione" tra l'interessato ed il titolare del trattamento: tutti elementi che concorrono al dedotto giudizio di liceità, alla luce della specificità regolamentata dagli atti di gara.

In virtù di quanto precede, gli atti di gara in parola si intendono confermati, con le precisazioni che precedono.

Salerno, data del protocollo



**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Attilio Ariano**